

**A.R.I.**  
**Associazione Radioamatori Italiani**  
**Comitato Regionale Veneto**

---

**Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza**  
**Regione Veneto**  
**Regolamento**

**Art.1 SCOPI**

Come da delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 93 Comma 4 del 3 aprile 1993 modificato ed approvato dall' Assemblea Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996.

**Art.2 COMPITI**

Sono solo ed esclusivamente quelli di garantire le radiocomunicazioni di emergenza su richiesta delle Autorità preposte, in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione.

Gli aderenti all'organizzazione A.R.I.-R.E.:

- a) Dovranno avere dei Piani organizzativi;
- b) Avere interlocutori verso Enti e Autorità preposte;
- c) Essere pienamente autosufficienti, in grado di intervenire tempestivamente e con specifico addestramento tecnico operativo.

**Art.3 ORGANIZZAZIONE DELLE RADIOCOMUNICAZIONE DI EMERGENZA  
REGIONE VENETO**

I delegati verranno scelti con particolare riguardo all'esperienza maturata nel campo delle telecomunicazioni dell'A.R.I. – R.E.

Viene definita la seguente struttura in ordine gerarchico:

- a) A livello Regionale, Presidente o Consigliere delegato del Comitato Regionale Veneto in carica. Unico interlocutore con il C.D. Nazionale, è il Presidente o il Consigliere delegato del C.R.V..
- b) A livello Provinciale, Presidente o Consigliere delegato della Sezione capoluogo di Provincia, salvo diversi accordi tra i Presidenti o delegati delle sezioni appartenenti alla stessa provincia.
- c) A livello Locale, Presidente o Consigliere delegato della Sezione avente giurisdizione sui Comuni di Competenza territoriale. Queste funzioni, qualora non fossero svolte dal Presidente o dai Consiglieri della Sezione, dovranno essere conferite ad un Socio iscritto all'A.R.I.-R.E. con delibera consigliare.

Solo ed esclusivamente tali soggetti sono legittimati a mantenere rapporti con tutte le autorità ai vari livelli con l'ausilio, ove occorra, di esperti.

Nel caso che nessun Consigliere fosse interessato a gestire queste funzioni, l'incarico potrà essere assegnato ad un iscritto all'ARI-RE chiamato quale esperto solo per l'aspetto tecnico-organizzativo, e sempre con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art.4 COMPONENTI DEI GRUPPI DEL' A.R.I – R.E.**

Possono far parte solo i soci in regola con la quota sociale A.R.I., in possesso della autorizzazione Ministeriale di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età e che facciano richiesta di adesione con relativa disponibilità di intervento, in caso di necessità.

La qualifica di "aderente ausiliario" può essere riconosciuta ai soci dell'A.R.I. non in possesso di licenza di radioamatore ed ai soci dell'ARI Radio-club che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti nel servizio di emergenza e purchè maggiorenni e dopo la presentazione della domanda.

Saranno vagliate le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, sono tenuti a dare la loro disponibilità primaria al lavoro.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che per comprovata incompatibilità professionale o per appartenenza ad altre associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Presidente o al delegato della Sezione di appartenenza.

Nel caso di mancata accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo e, se respinta, dovrà essere motivata.

Nel caso di soci A.R.I. iscritti a sezioni che non intendono aderire alla R.E. essi possono iscriversi direttamente per tramite del Coordinamento Provinciale della loro zona.

#### **Art.5 ESCLUSIONE RECESSIONE**

L'appartenenza alle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza si perde per:

- a) Recesso dall'ARI, dall'ARI Radio Club o su richiesta dell'interessato.
- b) Per esclusione. Tale provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione, o dal Delegato al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, che decide a maggioranza.

Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Comitato Regionale che decide, motivatamente in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione dell'interessato.

A titolo esemplificativo si indicano alcuni motivi di esclusione o di non accettazione.

- Comprovato impedimento ad assolvere gli impegni di servizio.
- Prolungata assenza ingiustificata dell'attività dai corsi di aggiornamento o da esercitazioni

#### **Art.6 DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi dell'articolo 56 dello statuto Sociale A.R.I. le Sezioni, nella loro autonomia amministrativa, possono predisporre una dotazione di mezzi ed apparecchiature da impiegare in caso di emergenza o nelle prove simulate.

I fondi dati alle Sezioni e destinati alle attività delle Radiocomunicazioni di Emergenza debbono, in ogni caso essere contabilizzati nei rendiconti annuali di Sezione.

#### **Art.7 ELENCHI DI APPARTENENZA ALL'ARI – RE**

Le Sezioni devono aggiornare ogni anno gli elenchi e i dati personali degli operatori e comunicarli al Comitato Regionale e se iscritte all'albo delle associazioni di Protezione Civile della Regione Veneto, comunicarli, tramite procedura informatica al Dipartimento di P.C. della Regione.

#### **Art.8 MEZZI E DISPOSITIVI IN DOTAZIONE AL CRV**

I mezzi e i dispositivi dati in dotazione al CRV da parte di Enti, Privati o Istituzioni saranno soggetti a una particolare normativa per l'utilizzo.

- a) Le dotazioni sono destinate esclusivamente ad attività di protezione civile e di emergenza, comprese le esercitazioni, e le attività formative/addestrative proprie del settore (salvo particolari deroghe), come da decreto regionale N° 201 del 16/06/200.
- b) La richiesta per l'utilizzo dovrà essere fatta per iscritto dal Presidente o delegato della Sezione al Presidente o delegato Regionale a mezzo fax o e-mail, con le motivazioni per l'impiego come al punto "a".

#### **Art.9 REGOLAMENTO NAZIONALE**

Per tutto quello non espresso nel presente Regolamento Regionale farà fede il regolamento dell'Organizzazione A.R.I.–R.E. Nazionale, approvato dalla Assemblea Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996.

#### **NORMA TRANSITORIA**

I Radioamatori dell'ARI iscritti nei ruolini Comunali di Protezione Civile o di altre organizzazioni di P.C., ovvero già inseriti nell'albo Regionale, non potranno far parte dell'ARI perché la procedura informatica, legata al codice fiscale degli iscritti, non accetta voci doppie.

In tal caso diventa prioritaria l'operatività per il Comune o per l'organizzazione di appartenenza. In ogni caso gli operatori dell'ARI che si trovino nella suddetta situazione, possono collaborare con l'ARI-RE in caso di esercitazioni ed emergenze.

I Presidenti delle Sezioni, forniranno annualmente al C.R.V. la lista di questi Soci A.R.I. e saranno inseriti in un apposito elenco, in qualità di collaboratori esterni ad A.R.I. R.E.

Questa norma transitoria resterà in vigore fino alla definizione in ambito Nazionale dello status di operatore ARI in seno a gruppi comunali o di appartenenza ad altre organizzazioni di P.C.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria C.R.V. riunitasi in Portogruaro (VE)  
in data 28 settembre 2003.